

Debiti PA, salta la certificazione per le Pmi

Con il maxi-emendamento il Governo cancella norma che avrebbe consentito alle Pmi, trascorsi sei mesi dal contratto, di ottenere la certificazione del credito avventato con la pubblica amministrazione e conseguentemente di cedere alle banche il credito per vedersi corrispondere subito l'intero importo.

La decisione politica del Governo sarebbe giustificata dal fatto che il nuovo meccanismo avrebbe inciso sull'indebitamento facendo emergere somme non contabilizzabili secondo i principi europei usati per la stesura dei bilanci pubblici.

Fisco

Manovra di ferragosto, le principali novità in pillole

Via libera del Senato alla manovra di Ferragosto, che passa ora all'esame della Camera. Tra le principali misure introdotte nel primo passaggio parlamentare l'aumento di un punto dell'Iva ordinaria dal 20 al 21%, il contributo di solidarietà del 3% per i redditi oltre i 300mila euro e l'anticipo al 2014 dell'avvio graduale dell'aumento dell'età di pensionamento delle donne del settore privato.

Ecco una sintesi delle novità entrate nella manovra.

Maggiorazione dell'IVA di un punto percentuale. L'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto viene aumentata di un punto e passa dal 20% al 21%.

Riduzione delle agevolazioni fiscali. Se entro il 30 settembre il Governo non otterrà la delega per la riforma fiscale e assistenziale, potrà procedere al taglio delle agevolazioni.

Contributo di solidarietà sopra i 300mila euro. La versione definitiva della tassa sui 'ricchi' prevede un prelievo del 3% su chi ha un reddito superiore ai 300mila euro annui.

Studi di settore. La 'stretta' sugli studi di settore comporterà un incasso per lo Stato di 823,5 milioni di euro (previsti 31,5 milioni già per l'anno in corso).

Nuove regole fiscali per le cooperative. Ridotta del 10% l'esclusione dal reddito imponibile della quota degli utili netti destinati a riserve indivisibili.

Robin Hood Tax per società energetiche. Aumento dell'Ires del 4% applicata per il prossimo triennio alle società del settore energetico. Il gettito andrà a coprire parte dei tagli agli Enti locali.

Inasprimento Ires per le società di comodo. Prevista una maggiorazione del 10,5% sull'Ires per le cosiddette

società di comodo.

Società in perdita sistematica. Le imprese che nel 2007-2009 hanno dichiarato perdite fiscali nei tre periodi di imposta verranno equiparate a società di comodo.

Dalle Entrate liste di contribuenti da controllare. L'Agenzia delle Entrate potrà compilare, sentite le categorie degli operatori finanziari, liste di contribuenti da sottoporre a controllo.

Disincentivi all'uso del contante. Riduzioni delle sanzioni amministrative per i soggetti che utilizzano forme di pagamento diverse dal contante.

Recupero somme del condono del 2002. Entrate ed Equitalia fino al 31 dicembre daranno la caccia ai furbetti del condono 2002 che dopo aver pagato la prima rata si sono dileguati.

Più forte la contrattazione in azienda. I contratti di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale raggiunti a maggioranza dai sindacati più rappresentativi operano in deroga alle disposizioni di legge e alle relative regolamentazioni dei contratti collettivi nazionali.

Liberalizzazioni professioni e commercio. Gli ordinamenti professionali dovranno aprirsi a una maggiore concorrenza, sia sul fronte dell'accesso sia in materia di compensi. Liberalizzazione anche per l'accesso alle attività economiche con l'esclusione di farmacie e taxi.



L'Agenzia chiarisce alcune novità contenute nel decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge 111/2011

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate



1. PREMESSA

Il decreto legge n. 98 del 6 luglio u.s., convertito in legge 111 del 15 luglio 2011, ha introdotto numerose novità nell'ambito fiscale (si rinvia all'Informativa n. 48/2011 per un esame completo delle disposizioni).

Con la circolare in oggetto, l'Agenzia delle entrate, nel commentare le disposizioni di carattere fiscale, ha fornito alcuni primi chiarimenti. Si segnalano, di seguito, le precisazioni di maggior rilievo.

2. RIDUZIONE ALIQUOTA DELLA RITENUTA D'ACCONTO SU BONIFICI

L'articolo 23, comma 8, del decreto ha ridotto al 4% la ritenuta d'acconto operata da banche e Poste sui bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica che danno luogo alle detrazioni del 36% e 55%.

La ritenuta va applicata in misura ridotta sugli accrediti che si sono verificati a decorrere dal 6 luglio 2011.

L'Agenzia fornisce una precisazione nel caso in cui le banche e le Poste, nelle more dell'aggiornamento dei sistemi operativi, abbiano continuato ad operare all'atto dell'accredito la ritenuta più elevata del 10%: in tal caso tali enti potranno accreditare direttamente, nei confronti del soggetto beneficiario del bonifico, la differenza del 6% trattenuta in eccesso.

3. SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO DI GARANZIA

L'articolo 23, commi 17-20, ha eliminato l'obbligo di prestazione della garanzia per versamento rateale delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e acquiescenza all'accertamento per importi delle rate successive alla prima superiori a 50.000 euro.

E' altresì previsto un inasprimento delle sanzioni: in caso di mancato pagamento, anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'art. 13 decreto legislativo 471/97, applicata in misura doppia sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

L'Agenzia chiarisce la decorrenza della disposizione e gli effetti sul regime transitorio:

- nel caso di atti di adesione, acquiescenze e conciliazioni giudiziali già perfezionati alla data del 6 luglio 2011, per i quali la garanzia è stata già presentata, questa continuerà a produrre gli effetti connessi alla sua presentazione;

- l'eliminazione dell'obbligo di prestazione della garanzia trova quindi applicazione per le rinunzie ad impugnare, conciliazioni giudiziali ed atti di accertamento con adesione non ancora perfezionati alla data del 6 luglio 2011;

- gli uffici possono evitare di chiedere la prestazione della garanzia, se non presentata dai contribuenti alla data del 6 luglio 2011, a condizione che:

a) i contribuenti abbiano tempestivamente pagato la prima rata

b) gli uffici non abbiano già provveduto a formalizzare il mancato perfezionamento della definizione, seppure alla stessa data risultino superati i termini per il perfezionamento.

Con la circolare n. 41/E/2011, l'Agenzia illustra alcune delle novità contenute nel decreto legge di stabilizzazione finanziaria (D.L. n. 98 del 2011). Si evidenziano i chiarimenti più significativi, in merito a:

- **riduzione dal 10% al 4% dell'aliquota della ritenuta d'acconto sui bonifici per ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica;**

- **soppressione dell'obbligo di garanzia** nelle ipotesi di pagamenti rateali relativi ad accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e acquiescenza all'accertamento;

- **chiusura delle partite IVA inattive;**

- **inasprimento delle sanzioni nei casi di errata o mancata comunicazione dei dati relativi agli studi di settore;**

- **riduzione delle sanzioni in presenza di lievi ritardi nei versamenti d'imposta.**

Conf@News

La newsletter
per gli Artigiani e le piccole
e medie Imprese di Viterbo

Proprietario ed editore:

**Confartigianato
imprese di Viterbo**
Via I. Garbini, 29/G
01100 - Viterbo

Tel. 0761.33791

Fax 0761.337920

E-mail:

newsletter@confartigianato.vt.it

Web:

www.confartigianato.vt.it

Direttore Responsabile:

Yuri Gori

Registro Stampa

del Tribunale di Viterbo

Nr. 6/11 del 18.04.2011

Continua a pagina 3

Segue da pagina 2

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Inoltre, l'Agenzia conferma che, per le adesioni già perfezionate prima del 6 luglio 2011, gli uffici hanno la possibilità di mantenere il beneficio della dilazione originariamente concessa al contribuente se lo stesso ha manifestato la volontà di adempiere al proprio impegno pagando, a titolo di ravvedimento, gli importi dovuti alle rispettive scadenze, gli interessi legali maturati alla data di originaria scadenza a quella di versamento, nonché la relativa sanzione.

Per i pagamenti tardivi eseguiti prima del 6 luglio 2011, non trova applicazione la disposizione che prevede l'iscrizione a ruolo della sanzione pari al 60% della misura delle residue somme dovute a titolo di tributo, bensì quella ordinariamente prevista dall'art. 13 D.lgs. 471/97.

4. PARTITE IVA INATTIVE: CHIUSURA D'UFFICIO E SANATORIA

L'articolo 23, commi 22 e 23 del decreto introducono rispettivamente la chiusura d'ufficio della partita IVA (se per 3 annualità consecutive il titolare non ha esercitato l'attività o, se obbligato, non ha presentato la dichiarazione annuale IVA) e la sanatoria per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività (si rinvia, al riguardo, all'Informativa n. 50/2011).

Dalla lettura della circolare n. 41/E sembrerebbero emergere indicazioni diverse, in merito alle modalità operative, rispetto a quelle che la stessa Agenzia aveva anticipato con il comunicato stampa dell'11 luglio 2011.

In particolare, nel citato comunicato stampa l'Amministrazione aveva individuato un percorso semplificato per accedere alla sanatoria, consistente nel solo versamento di euro 129 mediante il "modello F24 Versamenti con elementi identificativi".

Nella circolare, invece, è specificato che è possibile sanare la violazione presentando la dichiarazione di cessazione di attività entro 90 giorni e

versando, entro lo stesso termine, un importo pari a 129 euro.

Il dubbio interpretativo è stato posto all'attenzione dell'Agenzia, al fine di comprendere se il percorso semplificato rimane comunque valido (quindi, il solo versamento, come risulta dal comunicato stampa di luglio) o se, al contrario, l'Amministrazione abbia voluto modificare la sua posizione.

Sentita per le vie brevi, **l'Agenzia ha confermato la volontà di offrire ai contribuenti una procedura semplificata:** di conseguenza, la sanatoria si perfeziona con l'effettuazione del solo versamento, così come specificato nel comunicato stampa dell'11 luglio 2011. **Al riguardo, dovrebbe essere emanato un chiarimento ufficiale.**

5. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE

L'articolo 23, comma 28, differisce il termine di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli studi di settore: la pubblicazione deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno in cui entrano in vigore.

Inoltre, gli studi già approvati possono essere modificati entro il successivo 31 marzo al fine di tener conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali.


E' inoltre aumentata la sanzione in caso di omessa presentazione del modello relativo ai dati rilevanti ai fini degli studi di settore. Poiché la disposizione si applica alle violazioni commesse a decorrere dal 6 luglio 2011, l'importo della sanzione in misura massima (euro 2.065) dovrà essere applicato **con riferimento alle dichiarazioni presentate successivamente alla suddetta data.**

Il comma 28, in argomento, alla lettera c) prevede la possibilità di **procedere all'accertamento induttivo in caso di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli di comunica-**

zione dati rilevanti ai fini degli studi di settore, nonché nell'ipotesi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. Tale disposizione opera solo **a condizione** che le irregolarità compiute dal contribuente siano tali da rendere applicabili le ulteriori sanzioni introdotte con la legge finanziaria 2007 (maggior reddito d'impresa o di arte o professione accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, superiore al 10% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato).

L'Agenzia ribadisce, come già specificato nella circolare n. 31/E/2007, che non è necessario che sia intervenuta l'effettiva irrogazione della sanzione, ma è sufficiente che risultino verificati i presupposti oggettivi posti a base della norma sanzionatoria (nelle motivazioni dell'atto di accertamento andrà inclusa anche quella relativa alla sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle citate sanzioni).

Nonostante la disposizione sull'accertamento induttivo, in argomento, espliciti effetti diretti solo sull'imposizione diretta, **l'Agenzia chiarisce che gli Uffici possono comunque verificare gli effetti ai fini IVA** di una ricostruzione induttiva dei ricavi o compensi, alla luce della specifica attività esercitata dal contribuente soggetto a controllo e della possibile tipologia di evasione dallo stesso effettuata, tenuto conto dei beni ceduti e dei servizi resi in evasione d'imposta.



Continua a pagina 4

Segue da pagina 3

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria: i chiarimenti dell'Agencia delle Entrate

6. RIDUZIONE DELLE SANZIONI IN PRESENZA DI LIEVI RITARDI

L'articolo 23, comma 31, introduce l'applicazione di una sanzione più graduale, in caso di lievi ritardi, per qualsiasi credito e non solo per quelli assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale.

In pratica, per effetto della nuova disposizione, per tutti i versamenti effettuati entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza, la sanzione del 30% è ridotta ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo.

L'Agencia chiarisce che la riduzione in

argomento si applica anche alle violazioni commesse precedentemente alla data del 6 luglio 2011, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo.

Inoltre, la riduzione si cumula con gli effetti del ravvedimento operoso: se il versamento dell'imposta è effettuato con un ritardo inferiore ai 15 giorni ed il contribuente versa spontaneamente, per la stessa violazione, sanzione ed interessi entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, la riduzione ad 1/15 per ogni giorno di ritardo si cumula con quella di 1/10 del minimo.

Per le imprese la PEC di Impresa Semplice

Attivazione e primo anno gratuito per i soci di Confartigianato

Una nuova, importante opportunità per le imprese associate a Confartigianato Imprese. Confartigianato Imprese e Telecom Italia hanno stipulato, infatti, un accordo che permette agli imprenditori associati di usufruire gratuitamente fino al 31 dicembre 2011 di Certific@, il servizio di posta elettronica certificata (PEC) di Telecom Italia.

Cosa è la PEC?

La PEC è un semplice messaggio mail con valore di raccomandata. E' lo strumento informatico promosso dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione per ridurre il costo della burocrazia a carico delle imprese e beneficiare di un considerevole risparmio di tempo e denaro perchè permette di eliminare code e lunghe attese agli sportelli degli uffici.

Si ricorda che la posta elettronica certificata sarà obbligatoria per tutte le società dal novembre 2011.

Ecco le caratteristiche della PEC Certificata di Telecom Italia:

- spazio casella illimitato sia in ricezio-

ne, sia in invio;

- rubrica PEC della Pubblica Amministrazione disponibile on-line;

- allegati fino a 30 MB;

- possibilità di invio fino a 50 destinatari contemporaneamente;

- archivio di sicurezza fino a 24

mesi (con avviso dei messaggi in scadenza), oltre ad ulteriori 6 mesi di tracciamento attività;

- funzionalità di Salva e Stampa Messaggio avviso di ricezione ed inoltre messaggi ricevuti verso 2 caselle di posta elettronica ordinaria;

- avviso di ricezione attraverso Sms, con possibilità di inserire fino a 3 numeri di cellulare diversi.

Per agevolare le imprese Associate, Confartigianato imprese di Viterbo

mette a disposizione un servizio di consulenza. Informazioni Tel. 076-1.33791.




Pneumatici fuori uso

Disponibili i contributi ambientali per il recupero

Il Ministero dell'Ambiente (MATM) ha comunicato i contributi ambientali validi per le aziende socie di Ecopneus (Bridgestone, Continental, Goodyear Dunlop, Marangoni, Michelin e Pirelli), relativamente ai prodotti dei loro marchi, da applicare a partire dal 7 settembre 2011, come previsto dal Decreto n. 82 del 11 aprile 2011. A partire dal 7 settembre, si avvia an-

che la gestione dei PFU: sarà dunque possibile per gli operatori del ricambio ("gommisti"), che si sono registrati ad Ecopneus, richiedere il ritiro gratuito dei PFU, inserendo la richiesta sul sito www.ritiropfu.it. Per chi non lo avesse ancora fatto, è possibile effettuare la registrazione sul sito www.ecopneus.it. Ulteriori informazioni e chiarimenti presso la sede di Confartigianato imprese di Viterbo (Tel. 0761.337912/42).



Contributi per i produttori associati ad Ecopneus (IVA esclusa)

Categoria	Veicoli utilizzatori	Pesi min-max (in Kg.)	Contributo Ambientale (€/pneumatico)
A	Ciclomotori e motoveicoli (ciclomotori, motocicli, motocarri, ecc.)	A1 (2-8)	1,50
B	Autoveicoli e relativi rimorchi (autovetture, autovetture per il trasporto promiscuo, autocaravan, ecc.)	B1 (6-18)	3,00
C	Autocarri, Autobus (autotreni, autosnodati, auto articolati, filoveicoli, trattori stradali, ecc.)	C1 (20-40)	12,10
		C2 (41-70)	23,50
D	Macchine agricole, macchine operatrici, macchine industriali (trattori, escavatori, ecc.)	D0 (<4)	0,90
		D1 (4-20)	4,00
		D2 (21-40)	9,80
		D3 (41-70)	18,80
		D4 (71-110)	29,00
		D5 (111-190)	55,00
		D6 (191-300)	120,00
D7 (oltre 300)	326,00		

SISTRI

In discussione l'emendamento per reintrodurre il Sistema

Nella giornata del 4 settembre 2011, nel corso della discussione in sede referente, in Commissione Bilancio, è stato approvato l'**emendamento 6.15, testo 3 che mira a reintrodurre il Sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI**.

In particolare, l'emendamento rinvia al 9 febbraio 2012 il termine di entrata in operatività del SISTRI. È inoltre previsto che, sino al 15 dicembre 2011, venga effettuata una verifica tecnica delle componenti software e hardware SISTRI, "anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste", finanche tramite "test di funzionamento" che coinvolgano le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

L'emendamento prevede altresì che con uno specifico decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, *entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 138, siano individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, "in considerazione*

ne della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi".

È infine previsto che gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge, possano delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.

Ovviamente la modifica proposta non è ancora efficace: dovrà essere sottoposta all'esame dell'Aula del Senato e poi della Camera dei Deputati, per la definitiva approvazione.



SISTRI

Rete Imprese Italia risponde al Ministro Prestigiacomo:

"Le inutili complicazioni burocratiche frenano l'avvio del Sistrì"

"Sono le inutili e costose complicazioni burocratiche a frenare l'avvio del Sistrì, non l'allergia ai controlli". Rete Imprese Italia replica così a quanto affermato dal Ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo sul sistema di tracciabilità dei rifiuti e ribadisce le ragioni, peraltro già ripetutamente manifestate e documentate dalle Organizzazioni imprenditoriali al Ministro, che hanno finora determinato la richiesta di modifiche al Sistrì.

"Il Ministro Prestigiacomo – sottolinea Rete Imprese Italia - parla di allergia ai controlli da parte delle imprese. Invece sono ben altri i veri motivi che hanno ostacolato l'attuazione del Sistrì: procedure complicate e costose, problemi e ritardi nella distribuzione dei dispositivi USB e nell'installazione delle black box, malfunzionamenti dovuti a difetti strutturali nell'hardware e nel software, continui correttivi legislativi e procedurali. Nessuno – continua Rete Imprese Italia - mette in dubbio la necessità di combattere le ecomafie. Ma bisogna riuscire a farlo con modalità semplici in capo alle imprese per garantire una gestione efficiente e poco costosa ed efficaci risultati".